

## **Aggiornamento della normativa sulla certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro**

Si ricorda a tutti i dipendenti che, in attuazione delle recenti disposizioni normative, da martedì 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori ultracinquantenni soggetti all'obbligo vaccinale devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass "rafforzato" per accedere al luogo di lavoro.

Si precisa che:

- i lavoratori ultra cinquantenni soggetti all'obbligo vaccinale sono i cittadini italiani, comunitari residenti in Italia e stranieri che hanno compiuto 50 anni di età o che li compiranno entro il 15 giugno 2022;
- per green pass "rafforzato" si intende la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o guarigione; non è inclusa, quindi, la certificazione verde covid-19 rilasciata a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare;
- in caso di inizio del ciclo vaccinale, la validità del green pass decorre dal 15° giorno di effettuazione della prima dose.

Si ricorda, altresì, che qualora i lavoratori ultracinquantenni soggetti all'obbligo vaccinale comunicano di non essere in possesso del green pass "rafforzato" o risultino privi di detta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.

Si invitano tutti i dipendenti interessati a prendere atto di quanto sopraindicato.